

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E
INVALIDI DEL LAVORO**

ANNO XIV – numero 6 – 25 febbraio 2019

**Rassegna
di informazioni parlamentari ANMIL**

**a cura dell'Ufficio I – Servizi Istituzionali
Direzione generale**

Redazione: via Adolfo Ravà 124 – 00142 Roma

SOMMARIO

CAMERA DEI DEPUTATI

Commissione Affari Sociali

Risposta ad una interrogazione.....3

SENATO DELLA REPUBBLICA

Commissioni Lavoro

Reddito di Cittadinanza e Quota 100.....4

CAMERA DEI DEPUTATI

Commissione Affari Sociali

Giovedì 21 febbraio

Risposta ad interrogazioni

Il sottosegretario alla salute Luca Coletto ha risposto ad una interrogazione sullo **stato di attuazione dei nuovi Livelli Essenziali di assistenza**. Come osservano gli interroganti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, ha sostituito integralmente, dopo ben 16 anni, il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001 con cui erano stati definiti a sua volta i livelli essenziali di assistenza (Lea) che il servizio sanitario nazionale fornisce a tutti cittadini gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket), con risorse raccolte attraverso la fiscalità generale.

Tali aggiornamenti, nonostante siano sostanziali ed innovativi, a due anni di distanza non sono ancora divenuti operativi, in quanto manca il «decreto tariffe» che ne fissa il costo massimo e la legge di bilancio 2018 aveva posto come termine ultimo per la sua emanazione il 28 febbraio 2018. Tale ritardo, dall'attuale Ministro della salute, è sempre stato imputato alla mancanza di risorse economiche adeguate a coprire le nuove prestazioni introdotte; a questo ritardo si aggiunge anche il complicato iter relativo alla stipula entro il 31 marzo 2019 di una nuova intesa Stato-regioni per un nuovo Patto per la salute 2019-2021 così come indicato dall'articolo 1, commi 514-516, dell'ultima legge di bilancio (legge n. 145 del 2018) affinché il fondo sanitario possa essere incrementato di 2 miliardi per il 2019 e di ulteriori 1,5 miliardi per il 2021.

Alla luce della stipula del nuovo Patto per la salute, si chiede quale sia la posizione del Governo rispetto alla pre-intesa con le regioni e, in particolare, a quanto ammontino le risorse necessarie per dare finalmente il «via libera» all'adozione del «decreto tariffe» e, quindi, dare attuazione ai nuovi livelli essenziali di assistenza a due anni, ormai, dall'approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riforma degli stessi.

Il Sottosegretario conferma quindi che la completa operatività del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza è, tuttora, subordinata all'entrata in vigore dei nuovi nomenclatori dell'assistenza specialistica ambulatoriale e dell'assistenza protesica (limitatamente agli ausili su misura) da approvarsi con decreto interministeriale di definizione delle tariffe massime nazionali relative alle medesime prestazioni.

Fino all'approvazione di tale decreto interministeriale, dunque, resteranno in vigore i nomenclatori vigenti prima dell'approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2017 e risalenti l'uno al 1996 (specialistica ambulatoriale) e l'altro al 1999 (assistenza protesica).

Al riguardo, sottolinea che **molte delle nuove prestazioni sono già erogate da alcune regioni (ad esempio Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana e altre regioni non in piano di rientro dal disavanzo sanitario)**, perché la normativa vigente consente loro di erogare prestazioni extra LEA se in equilibrio economico e non in piano di rientro. Ne consegue che tali nuove prestazioni innovative (ad esempio adroterapia, PMA, nuove tipologie di dialisi, prestazioni di laboratorio, e altro) sono già – e ovviamente continueranno ad essere – fornite nelle regioni in questione.

Ciò premesso, con riferimento all'iter in corso sulla definizione delle tariffe, fa presente **che il Ministero della salute, nel novembre 2018, ha elaborato una nuova proposta di tariffe, dopo un ulteriore affinamento della valutazione di impatto resa possibile dalle nuove disponibilità dei dati forniti dal MEF:** ciò, in particolare, grazie alla maggiore completezza del flusso informativo della Tessera Sanitaria per le prestazioni di specialistica ambulatoriale.

Sottolinea che il Ministero della salute seguirà con molta attenzione la procedura relativa alla nuova proposta tariffaria affinché si arrivi, in tempi brevi, alla definizione della stessa. In ogni caso, per rispondere allo specifico quesito posto dagli interroganti, rappresenta che sulla base della relazione tecnica predisposta dai competenti uffici del Ministero, la stima di impatto risulta compatibile con le risorse finanziarie assegnate alle regioni, in applicazione dell'articolo 1, comma 555 della legge 208/2015, laddove, come noto, è prevista la finalizzazione, a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale, dell'importo di 800 milioni di euro.

SENATO DELLA REPUBBLICA

Commissione Lavoro

Lunedì 25 febbraio

Reddito di cittadinanza e Quota 100

La Commissione Lavoro del Senato ha concluso l'esame del disegno di legge relativo all'introduzione di reddito di cittadinanza e quota 100, che passa all'esame dell'Aula a partire dalla giornata odierna.

Il lungo lavoro di esame degli oltre 1600 emendamenti presentati ha portato ad alcune modifiche al testo originario. Tra queste **nuovi adempimenti richiesti ai cittadini extra UE, che dovranno farsi rilasciare dallo Stato di origine un documento che certifichi la composizione del loro nucleo familiare, il reddito e il patrimonio, tradurlo e farlo validare dal consolato, prima di poter accedere al reddito di cittadinanza.**

In caso di **separazione o divorzio avvenuto dopo il primo settembre 2018**, per poter accedere al reddito è necessario che **il cambio di residenza venga certificato da un verbale della polizia locale.**

Approvato anche un emendamento che prevede che sia il disoccupato a seguito di **dimissioni volontarie** a non poter ricevere il reddito nei dodici mesi successivi l'abbandono del lavoro, e non tutto il nucleo familiare come disposto dal testo approvato in CdM.

Novità anche per i **disabili**, che **potranno manifestare la loro disponibilità al lavoro ed essere destinatari di offerte di lavoro** alle condizioni, alle percentuali e con le tutele previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68». Inoltre, i **familiari di persone disabili** saranno tenuti ad **accettare un'offerta di lavoro solo se entro i 100 chilometri dalla loro residenza** e non più 250 come inizialmente previsto.

Per tutti i beneficiari, invece, **viene specificato che un'offerta di lavoro sarà ritenuta congrua se la retribuzione è superiore di almeno il 10 per cento rispetto al beneficio massimo fruibile da un solo individuo**, inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazioni in locazione. Il beneficio massimo per un singolo come è noto è di 780 euro, 500 a integrazione del reddito e 280 per l'affitto. **La congruità fissa allora l'asticella ad almeno 858 euro al mese.**

Tra gli emendamenti approvati anche la **facoltà di richiedere la pensione di cittadinanza presso un Patronato e quella di stipulare il Patto di formazione con i Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua.**

Nessun incentivo, infine, per i datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva l'ipotesi di assunzione di beneficiario di reddito di cittadinanza iscritto alle liste di cui alla medesima legge.